

Valori limite delle emissioni in atmosfera di ossidi di azoto

T.A.R. Umbria, Sez. I 14 febbraio 2022, n. 85 - Potenza, pres.; De Grazia, est. - Vetreria Cooperativa Piegarese Soc. Coop. a r.l. (avv. Goretti e Paltriccia) c. Provincia di Perugia (avv. Calabresi) ed a.

Ambiente - Autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio di un impianto per la fabbricazione del vetro e la produzione di fibre di vetro - Valori limite delle emissioni di ossidi di azoto - Diffida superamento limite emissione in atmosfera.

(Omissis)

FATTO

1. – Con determinazione dirigenziale del 26.11.2010, la Regione Umbria rilasciava a Vetreria Cooperativa Piegarese Soc. coop. a r.l. (di seguito solo “Vetreria Piegarese”) l’autorizzazione integrata ambientale per l’esercizio di un impianto per la fabbricazione del vetro e la produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre venti tonnellate al giorno, presso lo stabilimento di Piegaro, vocabolo Ringraziata I n. 57.

Con successiva determinazione del 5.08.2011, la Provincia di Perugia aggiornava i valori limite delle emissioni in atmosfera e, per quanto qui di interesse, limitava la concentrazione delle emissioni di ossidi di azoto a 1000 mg/Nmc, ovvero mille milligrammi per metro cubo normalizzato.

Le metodiche e le modalità del campionamento e dell’analisi ai fini della verifica del rispetto dei limiti di emissione erano descritte nei rapporti istruttori A e B allegati alla determinazione dirigenziale del 26.11.2010, con la quale, come si è visto, era stata rilasciata l’autorizzazione integrata ambientale.

2. – In data 7.10.2014, il personale dell’ARPA Umbria si recava presso lo stabilimento di Vetreria Piegarese per effettuare il campionamento delle emissioni in atmosfera.

Veniva quindi prelevato un campione dal punto di emissione E1, al quale erano collegati i forni fusori per la produzione di vetro cavo, e veniva redatto verbale di campionamento.

3. – Il 12.11.2014 veniva emesso da ARPA il rapporto di prova del campione prelevato, dal quale risultava un valore, per le emissioni di ossidi di azoto, di 1560 mg/Nmc.

4. – Con determinazione dirigenziale del 10.02.2015, la Provincia di Perugia, visto il rapporto di prova redatto dall’ARPA e rilevato il superamento, per gli ossidi di azoto, dei valori limite autorizzati, diffidava Vetreria Piegarese ad eliminare le irregolarità riscontrate ed a trasmettere entro 30 giorni all’autorità competente e all’ARPA una relazione tecnica in cui fossero riportate le cause del superamento dei limiti autorizzati e gli interventi eseguiti per il regolare funzionamento dell’impianto ed alla quale fosse allegata certificazione del rispetto dei valori limite, con ordine di interrompere immediatamente l’emissione irregolare nel caso di accertato superamento dei limiti individuati per l’emissione di ossidi di azoto dal punto E1.

5. – Vetreria Piegarese ha impugnato dinnanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale il provvedimento da ultimo citato e ne ha chiesto l’annullamento, ritenendolo illegittimo per i seguenti motivi:

1) *eccesso di potere per contraddittorietà tra diverse manifestazioni di volontà, illogicità ed incertezza circa gli autolimiti posti dall’Amministrazione*: secondo la società ricorrente, vi sarebbe incertezza sulla procedura di campionamento seguita, giacché alla pagina 1 di 3 del verbale di campionamento viene fatto riferimento alla procedura SP-PRO-LAB TR 23, il cui contenuto non sarebbe stato reso noto, mentre nel rapporto di prova si fa riferimento alla “rev. 4” della medesima procedura;

2) *violazione dei principi posti dalla delibera della Giunta regionale dell’Umbria n. 9480 del 24.12.1996 ed eccesso di potere per inosservanza delle regole poste dalla stessa Amministrazione, contraddittorietà ed illogicità*: la ricorrente deduce che il provvedimento sarebbe illegittimo perché sarebbe stato disatteso il contenuto della delibera della Giunta regionale n. 9480/1996, relativa alle modalità di esecuzione dei controlli analitici delle emissioni in atmosfera e di redazione dei certificati di campionamento ed analisi delle emissioni, giacché nel rapporto di prova redatto dall’ARPA mancherebbero diversi dati informativi richiesti dall’allegato B della citata delibera regionale, quali le caratteristiche geometriche dell’emissione, la velocità dell’aeriforme, la densità del gas, il prelievo in triplo, il diametro dell’ugello, il volume aspirato, le concentrazioni in triplo, la deviazione standard, il flusso di massa e il giudizio di conformità;

3) *violazione dei principi stabiliti dalla normativa UNI EN 14792/2006 ed eccesso di potere per inosservanza delle stesse regole poste dall’Amministrazione, contraddittorietà, illogicità, violazione del principio di effettiva partecipazione al procedimento, violazione dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità*: la società ricorrente deduce l’assoluta mancanza di documentazione relativa alla “catena di custodia” dei dati digitali, la mancanza di specificazione delle caratteristiche tecniche dello strumento di campionamento/misurazione, della sua manutenzione e della sua calibrazione, con conseguente impossibilità dell’effettiva partecipazione del soggetto sottoposto a controllo a fini di verifica della



correttezza del procedimento seguito e dell'attendibilità degli esiti dello stesso;

4) *violazione dei principi stabiliti dalla normativa UNI EN 14792/2006 ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione*: la società ricorrente, premesso che dai dati riportati nel verbale di campionamento risulterebbe che, ai fini del rilevamento delle emissioni, sia stata utilizzata la tecnica della chemiluminescenza secondo la configurazione 1 (bagno termostatico), sostiene che dagli atti del procedimento non risulterebbe che il metodo di analisi sia stato applicato entro il *range* operativo previsto dalla norma UNI EN 14792 e che sia stato considerato, nella scelta della configurazione n. 1, il margine di errore ad essa associato in relazione al rapporto tra biossidi di azoto (NO₂) e ossidi di azoto totali (NO_x);

5) *violazione dei principi stabiliti dalla normativa UNI EN 14792 ed eccesso di potere per inosservanza delle regole poste dalla stessa Amministrazione, contraddittorietà ed illogicità*: la società ricorrente deduce che il rapporto di prova sarebbe carente di buona parte delle informazioni richieste dalla norma UNI EN 14792, in particolare per ciò che riguarda il sistema di prelevamento e di condizionamento dei gas, le informazioni sull'analizzatore, il *range* operativo, le modalità di acquisizione dei dati nell'intervallo tra le 11:45 e le 12:45 e della loro successiva elaborazione statistica (c.d. "*time averaging*"), la tipologia di sonda utilizzata per il prelevamento del campione, le caratteristiche ed il collocamento, all'interno della catena di misura, della pompa di compressione dei gas, il tutto anche alla luce della considerazione che le misurazioni effettuate in proprio dalla società ricorrente avrebbero evidenziato il rispetto dei limiti autorizzati per le emissioni in atmosfera di ossidi di azoto.

6. – Si sono costituite in giudizio per resistere al ricorso tanto l'ARPA Umbria quanto la Provincia di Perugia.

7. – Vetreria Piegarese ha poi depositato la memoria del 12.11.2019, con la quale ha riferito che con sentenza del 7.12.2018, il Tribunale penale di Terni ha assolto il suo legale rappresentante dal reato di cui all'art. 29-*quattordices*, c. 3, lett. a), del d.lgs. n. 152/2006 "*perché il fatto non sussiste*".

Alla stessa memoria la parte ricorrente ha allegato la relazione del consulente tecnico di parte del 3.12.2018, depositata dal legale rappresentante della società nel procedimento penale appena citato.

8. – Con ordinanza n. 312 del 15 luglio 2020, questo Tribunale Amministrativo Regionale ha disposto una verifica, incaricando il preposto del Dipartimento di Ingegneria civile e ambientale dell'Università degli Studi di Firenze di dare risposta al seguente quesito: «*accerti l'organismo verificatore se, dalla documentazione in atti e, segnatamente, dal "Verbale di campionamento emissioni in atmosfera" redatto dai tecnici dell'ARPA il 7.10.2014, dal "Rapporto di prova" RP-2014-11962 e dalle modalità concretamente seguite dall'ARPA nel campionamento e nell'analisi delle emissioni in atmosfera prodotte dalla Vetreria Coopertativa Piegarese Soc. coop. a r.l., per come risultanti dagli atti di causa, risultano soddisfatte le metodiche per il campionamento e l'analisi delle emissioni in atmosfera ai fini della determinazione della concentrazione di ossidi di azoto (NO/NO₂/NO_x) così come prescritte dai rapporti istruttori allegati (A e B) alla determinazione dirigenziale n. 10110 del 26.11.2010 e dalle norme ivi richiamate (D.M. 12.07.1990; D.M. 25.08.2000; linee guida di cui all'Al. II al D.M. 31.01.2005)*».

Il verificatore incaricato, dopo aver chiesto ed ottenuto un rinvio del termine per il deposito delle proprie conclusioni (ord. n. 9 del 14 gennaio 2021), ha depositato la relazione di verifica.

9. – In vista della discussione del ricorso, le parti hanno scambiato memorie e repliche, con le quali, oltre ad argomentare ulteriormente le rispettive tesi, hanno preso posizione sulle conclusioni cui è pervenuto il verificatore alla luce delle censure formulate con il ricorso introduttivo del giudizio.

10. – All'udienza pubblica del 11 gennaio 2022, sentite le parti, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

11. – Preliminarmente, occorre svolgere alcune considerazioni in ordine alla rilevanza, ai fini del decidere, della sentenza penale del Tribunale di Terni con la quale il legale rappresentante della società ricorrente è stato assolto con la formula "*perché il fatto non sussiste*" dal reato di cui all'art. 29-*quattordices*, c. 3, lett. a), del d.lgs. n. 152/2006.

A questo riguardo, deve rilevarsi la diversità dell'oggetto del giudizio penale, finalizzato all'accertamento della penale responsabilità dell'imputato in relazione al reato ascrittogli ed alla luce degli elementi probatori forniti dalla pubblica accusa, rispetto a quello proprio del procedimento amministrativo e del successivo del giudizio sulla legittimità del provvedimento in relazione ai motivi di impugnazione dedotti dalla parte ricorrente.

Infatti, nei rapporti tra giudizio penale e giudizio amministrativo la regola tendenziale è quella dell'autonomia e della separazione, non potendo la sentenza penale di assoluzione condizionare in modo inderogabile il giudizio amministrativo (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 15 febbraio 2021, n. 1350), tanto più laddove, come nel caso di specie, il giudice penale si sia espresso in termini sostanzialmente dubitativi circa la sussistenza del fatto storico contestato all'imputato (l'effettiva emissione in atmosfera della sostanza asseritamente rilevata in occasione del controllo).

12. – Prima di esaminare i motivi di ricorso, devono richiamarsi le conclusioni cui è pervenuto il verificatore nominato da questo Tribunale in merito alle modalità seguite dall'Amministrazione nello svolgimento del controllo sul rispetto dei limiti di emissione autorizzati.

Dalla relazione di verifica depositata in atti si evince che:

a) devono ritenersi idonee le caratteristiche della strumentazione utilizzata da ARPA Umbria per l'esecuzione della misurazione in argomento, per il rispetto delle norme di unificazione nei riguardi della tecnica di chemiluminescenza adottata e per la propedeutica calibrazione strumentale, non essendovi concreti elementi che possano far ritenere il contrario (pag. 16 della relazione): infatti, secondo quanto accertato dal verificatore, «la strumentazione utilizzata da ARPA Umbria è riconosciuta certificata QALI secondo 15267 1-2-3, come da certificazioni allegata alla presente relazione. Lo strumento utilizzato risponde alla UNI EN 14792 NOx (Chemiluminescenza), EN 15058 per il CO (NDIR) e EN 14789 O2 (Paramagnetico). Il sistema, così come descritto anche nei certificati, è composto da una sonda riscaldata, una linea di trasporto riscaldata, un essiccatore per rendere anidro il gas e l'analizzatore. Lo strumento Horiba impiegato è un analizzatore di gas multicomponente, che utilizza i seguenti principi di misurazione: paramagnetico per O2, NDIR per SO2, CO2 e CO e chemiluminescenza per NO; l'NO2 viene rilevato assieme al monossido di azoto tramite un convertitore NO2-NO, converte il biossido di azoto in NO, l'efficienza del convertitore è controllata periodicamente ed è mantenuta al di sopra del 95 %. Lo strumento impiegato dispone di certificato TÜV ed è conforme ai requisiti delle norme applicate; lo strumento deve essere tarato all'uso» (pag. 18);

b) con riguardo al contenuto del rapporto di prova ed alla loro rispondenza a quanto prescritto dal modello di rilevamento di cui alla delibera di Giunta regionale n. 9480/1996, secondo il verificatore «si deve ritenere che – pur nella diversità di strutturazione delle informazioni dei due documenti – nel rapporto ARPA siano state espresse tutte le informazioni utili riguardanti: 1. le CARATTERISTICHE GEOMETRICHE DELL'EMISSIONE e 2. le CONDIZIONI DI MARCIA DELL'IMPIANTO e 3. i DATI DI CARATTERIZZAZIONE DELL'EMISSIONE. Per quanto attiene diversamente, al punto 4. RISULTATI ANALITICI di cui al D.G.R. 9480 del 24/12/1996, il confronto con il rapporto ARPA evidenzia come non siano stati esposti i valori delle concentrazioni di inquinanti (così come rilevati) ma solo i valori normalizzati rispetto alla (a) concentrazione di ossigeno di riferimento (pari $O_2r = 8\%v/v$), (b) all'umidità (prodotti secchi) e alla (c) temperatura e (d) pressione di riferimento (rispettivamente $Tr = 0^\circ C$ e $Pr = 101.325 Pa$). Sono in ogni caso contenuti nel rapporto ARPA i valori misurati di dette grandezze. In ogni caso, data la semplicità delle calcolazioni che permettono di passare dai valori misurati di concentrazione a quelli normalizzati, si deve ritenere che le stesse siano state svolte da ARPA correttamente e con la competenza richiesta»;

c) per quanto riguarda le modalità di campionamento seguite dall'ARPA per i diversi analiti di interesse e, più in particolare, per la misurazione della concentrazione degli ossidi di azoto (NOx), il verificatore ha rilevato che, mentre la determinazione degli altri analiti è stata eseguita prendendo in considerazione tre periodi di campionamento ciascuno della durata di un'ora, per i parametri cromo esavalente e ossidi di azoto è stata eseguita, senza alcuna motivazione risultante dal rapporto, un'unica misurazione in luogo delle tre normalmente richieste: secondo il verificatore, per tale significativo aspetto, le modalità seguite per la misurazione della concentrazione normalizzata di NOx non sono conformi a quanto richiesto dalle norme di riferimento;

d) la determinazione della portata volumetrica dell'effluente gassoso (le cui rilevazioni di ARPA sono state correttamente basate su n. 3 periodi di campionamento orario), non corrisponde – in termini temporali – ai periodi di campionamento degli analiti di interesse;

e) nel rapporto di prova dell'ARPA il valore dell'incertezza di misura è riportato per i soli parametri di portata volumetrica effettiva e normalizzata secca, mentre ai fini della corretta valutazione della conformità di ogni misura di concentrazione con il corrispondente limite di norma sarebbe necessario esporre il valore dell'incertezza (da calcolarsi su base statistica ovvero attraverso l'applicazione dei metodi previsti nella Guida all'espressione dell'incertezza di misura) associato ad ogni determinazione analitica, costituendo detto valore un parametro di fondamentale importanza al fine di fornire un giudizio netto di rispondenza o meno tra un valore misurato ed il corrispondente limite di legge;

f) infine, «la quasi totalità dei parametri esposti nel Rapporto prova RP-2014-11962 (a meno della portata volumica effettiva e normalizzata secca), non rientrano nell'ambito dell'accreditamento ACCREDIA (parametri indicati nel rapporto con il simbolo “*”), così come indicato in calce al suddetto rapporto».

13. – Ai fini della decisione del ricorso, le conclusioni raggiunte dal verificatore devono essere correlate ai motivi di ricorso articolati nell'atto introduttivo e possono assumere rilevanza solo nei limiti degli stessi motivi.

Infatti, se è vero che nel processo amministrativo la ripartizione tra le parti dell'onere della prova è governata dal c.d. “principio dispositivo con metodo acquisitivo”, per cui l'onere della prova si attenua nel più sfumato onere del principio di prova, il cui assolvimento consente l'attivazione dei poteri istruttori officiosi del giudice, rimane comunque a carico delle parti l'onere dell'allegazione dei fatti e della determinazione del *thema decidendum* e del *thema probandum*.

In altri termini, le previsioni dell'art. 64 cod. proc. amm., nel consentire alle parti di fornire «gli elementi di prova che siano nella loro disponibilità riguardanti i fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni», non le esonerano dalla compiuta allegazione di tali fatti e dalla indicazione dei «motivi specifici su cui si fonda il ricorso» (art. 40, c. 1, lett. d), cod. proc. amm.). Solo una volta allegati detti fatti e specificati i motivi di ricorso, potranno dispiegarsi i poteri istruttori del giudice, limitatamente agli elementi di cui la parte privata non abbia effettiva disponibilità.

Le suesposte considerazioni assumono rilievo nel presente giudizio in relazione a quelle difformità rilevate dal verificatore nel procedimento seguito dall'ARPA che, però, non sono state contestate da Vetzeria Piegarese con il ricorso introduttivo del presente giudizio, pur trattandosi di elementi di cui la società ricorrente già disponeva o avrebbe potuto disporre senza

incontrare significativi ostacoli nella disparità dell'accesso alla prova che normalmente caratterizza i rapporti tra privati e pubblica amministrazione.

Devono allora farsi le seguenti considerazioni.

13.1. – Con riguardo al metodo di campionamento, il verificatore, come si è visto, ha evidenziato la difformità della procedura seguita dall'ARPA nella misurazione della concentrazione normalizzata di NOx rispetto a quanto prescritto dal punto 2.3 dell'allegato VI alla parte V del d.lgs. n. 152/2006, rilevando che detta misurazione è stata eseguita sulla base di un unico periodo di campionamento in luogo dei tre prescritti (v. *supra*, lett. c)).

La difformità appena indicata, però, non è stata fatta oggetto di motivo di ricorso nel presente giudizio, nonostante Vetreria Piegarese avesse gli elementi per evidenziarla, tanto da costituire essa elemento di contestazione da parte del consulente tecnico di fiducia del legale rappresentante della società ricorrente nel giudizio penale svoltosi dinnanzi al Tribunale di Terni, come pure si evince dalla memoria del 12.11.2019.

Dunque, sebbene Vetreria Piegarese faccia riferimento alla suddetta difformità nella memoria del 9.12.2021, e sebbene la stessa sia stata accertata dal verificatore, deve ritenersi che essa esuli dal *thema decidendum* per come delimitato dal ricorso introduttivo.

13.2. – Con riguardo all'ambito dell'accreditamento di ACCREDIA, il verificatore evidenzia che la quasi totalità dei parametri esposti nel rapporto prova RP-2014-11962 dell'ARPA, non rientrano in tale accreditamento (v. *supra*, lett. f)). Anche detto profilo non ha costituito oggetto di motivo di ricorso, nonostante Vetreria Piegarese avesse gli elementi per rilevarlo alla luce delle indicazioni contenute in calce al suddetto rapporto (parametri indicati con il simbolo “**”) ed essendo peraltro la questione evidenziata anche dal consulente tecnico di fiducia del legale rappresentante della società ricorrente nel giudizio penale dinnanzi al Tribunale di Terni, come si evince dalla memoria del 12.11.2019.

Pertanto, anche in questo caso, sebbene Vetreria Piegarese faccia riferimento alla questione di cui si discute nella memoria del 9.12.2021, e sebbene la stessa sia stata rilevata dal verificatore, deve ritenersi che essa esuli dal *thema decidendum* del presente giudizio, per come delimitato dal ricorso introduttivo.

14. – Passando all'esame dei motivi di ricorso, devono ritenersi infondati il primo, il terzo ed il quarto, con i quali la società ricorrente si duole dell'incertezza circa la procedura concretamente seguita dall'ARPA nello svolgimento delle operazioni di campionamento ed analisi delle emissioni e deduce, dal momento che nel verbale di campionamento si fa riferimento alla procedura SP-PRO-LAB TR 23, mentre nel rapporto di prova viene menzionata la “rev. 4” della medesima procedura (motivo n. 1), della mancanza della documentazione della “catena di custodia” dei dati digitali e della specificazione delle caratteristiche tecniche dello strumento di campionamento/misurazione (motivo n. 3) ed il ricorso alla tecnica della chemiluminescenza secondo la configurazione 1 (motivo n. 4).

Come si è visto, la verifica svolta nel corso del giudizio ha consentito di accertare l'idoneità delle caratteristiche della strumentazione utilizzata da ARPA Umbria per l'esecuzione della misurazione in argomento, per il rispetto delle norme di unificazione nei riguardi della tecnica di chemiluminescenza adottata e per la propedeutica calibrazione strumentale, non essendovi concreti elementi che possano far ritenere il contrario.

Infatti, secondo quanto accertato dal verificatore, *«la strumentazione utilizzata da ARPA Umbria è riconosciuta certificata QAL1 secondo 15267 1-2-3, come da certificazioni allegate alla presente relazione. Lo strumento utilizzato risponde alla UNI EN 14792 NOx (Chemiluminescenza), EN 15058 per il CO (NDIR) e EN 14789 O2 (Paramagnetico). Il sistema, così come descritto anche nei certificati, è composto da una sonda riscaldata, una linea di trasporto riscaldata, un essiccatore per rendere anidro il gas e l'analizzatore. Lo strumento Horiba impiegato è un analizzatore di gas multicomponente, che utilizza i seguenti principi di misurazione: paramagnetico per O2, NDIR per SO2, CO2 e CO e chemiluminescenza per NO; l'NO2 viene rilevato assieme al monossido di azoto tramite un convertitore NO2-NO, converte il biossido di azoto in NO, l'efficienza del convertitore è controllata periodicamente ed è mantenuta al di sopra del 95 %. Lo strumento impiegato dispone di certificato TÜV ed è conforme ai requisiti delle norme applicate; lo strumento deve essere tarato all'uso».*

Per le stesse ragioni non possono accogliersi le doglianze articolate con il motivo n. 5 riguardanti specificamente le informazioni relative al sistema di prelievamento dei fumi, alle specifiche dell'analizzatore, al range operativo ed alle caratteristiche della sonda, tutti aspetti rispetto ai quali il verificatore non ha rilevato sostanziali inosservanze da parte dell'ARPA.

Sui profili sopra evidenziati, le conclusioni del verificatore risultano adeguatamente argomentate, di talché, ai fini del rigetto dei motivi adesso in esame, è sufficiente fare riferimento agli esiti della verifica (*ex aliis*, Cons. Stato, sez. II, 26 marzo 2021, n. 2551; TAR Sicilia, Catania, sez. I, 4 agosto 2021, n. 2635; Cons. Stato, sez. V, 29 novembre 2011, n. 6298; C.G.A.R.S., 19 marzo 2014, n. 147).

15. – Con riguardo alle restanti doglianze devono farsi le seguenti considerazioni.

Il verificatore ha rilevato che, pur nella diversa strutturazione delle informazioni, il rapporto di prova dell'ARPA consente di ricavare tutte le informazioni utili riguardanti le caratteristiche geometriche dell'emissione, le condizioni di marcia dell'impianto e i dati di caratterizzazione dell'emissione. Per quanto riguarda, invece, i risultati analitici, il verificatore ha ritenuto che, pur non risultando esposti nel rapporto di prova i valori delle concentrazioni di inquinanti così come rilevati, ma solo ma solo i valori normalizzati rispetto alla concentrazione di ossigeno di riferimento, all'umidità e alla

temperatura e pressione di riferimento, «data la semplicità delle calcolazioni che permetto di passare dai valori misurati di concentrazione a quelli normalizzati, si deve ritenere che le stesse siano state svolte da ARPA correttamente e con la competenza richiesta».

Lo stesso verificatore, però, ha rilevato la mancanza nel rapporto di prova dell'ARPA del valore dell'incertezza di misura associato ad ogni determinazione analitica (essendo esso riportato per i soli parametri di portata volumetrica effettiva e normalizzata secca).

La società ricorrente, con il motivo n. 2, ha lamentato la mancanza, nel rapporto di prova dell'ARPA, tra le altre informazioni richieste dall'allegato B alla delibera della Giunta regionale dell'Umbria n. 9480/1996, del valore della deviazione standard o errore di metodo.

Con il motivo n. 5, Vetreria Piegarese ha poi dedotto la mancanza, nel rapporto di prova, dell'esplicitazione della deviazione standard o dispersione delle misure quale elemento informativo necessario per interpretare i dati derivanti da una media di misure riferite a singoli intervalli.

Deve dunque ritenersi che, rispetto alle doglianze da ultimo ricordate, relative alla mancata considerazione o, quanto meno, esposizione nel rapporto di prova del valore della deviazione standard o errore di metodo o dispersione delle misure, la verifica abbia evidenziato la fondatezza del ricorso, avendo rilevato la mancanza nel rapporto di prova dell'ARPA del valore dell'incertezza di misura associato ad ogni determinazione analitica, informazione da considerarsi necessaria per la corretta valutazione della conformità di ogni misura di concentrazione al corrispondente limite di legge.

16. – Nei limiti appena evidenziati il ricorso deve dunque essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

17. – La complessità delle questioni trattate giustifica la compensazione tra le parti costituite delle spese di giudizio. Non vi è invece luogo a provvedere sulle spese con riguardo alla Regione Umbria, non costituita in giudizio.

Per le stesse ragioni, appare equo ripartire in quote uguali tra l'ARPA e la società ricorrente il compenso e le spese per la verifica, che il collegio liquida nella misura di € 2.000,00 (euro duemila/00) oltre oneri di legge.

(Omissis)